



AUMENTO COSTI FERTILIZZANTI

Analisi degli strumenti previsti dalla Commissione Europea

1. REGOLAMENTO (UE) 2026/1768 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente

NUOVA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Modifica al Regolamento PAC 2021/2115, articolo 78ter)

Gli Stati membri possono concedere un sostegno mirato agli agricoltori più colpiti dall'aumento dei prezzi dei concimi registrato a partire dal 1° marzo 2026, con l'obiettivo di far fronte ai relativi costi aggiuntivi.

Modalità di calcolo: i costi aggiuntivi sono determinati calcolando la differenza tra un prezzo medio di riferimento (calcolato su un periodo di tre mesi consecutivi tra il 1° gennaio 2025 e il 28 febbraio 2026) e un prezzo rappresentativo successivo al 1° marzo 2026. L'importo per superficie si basa sul quantitativo medio annuo di concime utilizzato (differenziato per settore o sistema di produzione) oppure, in alternativa, sui costi effettivi sostenuti da ciascun beneficiario.

Aliquote di sostegno:

- fino al **50%** dei costi aggiuntivi come aliquota base.
- fino all'**80%** per gli agricoltori che adottano impegni o requisiti di riduzione dell'uso di fertilizzanti tramite eco-schemi (I pilastro), impegni ambiente-clima o svantaggi territoriali specifici (II pilastro).

Limiti e condizioni: gli Stati membri devono fissare un importo massimo di sostegno per beneficiario o per ettaro ammissibile. Inoltre, gli agricoltori beneficiari devono avere accesso a informazioni e conoscenze per l'ottimizzazione dell'uso sostenibile dei concimi.

Copertura finanziaria e risorse per l'Italia:

- il nuovo intervento è finanziato dal **FEASR** fino al 65% della spesa pubblica ammissibile (inclusi eventuali fondi a rischio di disimpegno automatico con regola N+2);
- gli Stati membri possono aggiungere finanziamenti nazionali integrativi fino al 200% della quota FEASR;
- il finanziamento UE non può superare il 25% degli importi annui riservati ai pagamenti in caso di crisi per gli esercizi 2026 e 2027 (Allegato XV). Per l'**Italia**, l'importo complessivo di riferimento è di 298,4 milioni di euro (149,2 milioni annui), consentendo di destinare a questa misura fino a **74,6 milioni di euro**.

ANTICIPI PAGAMENTI DIRETTI (Modifica al Regolamento PAC 2021/2116)

Prevedere la possibilità per gli Stati membri di riconoscere un'aliquota più elevata di anticipi per i Pagamenti diretti (dal 70% al 75%) e la possibilità di erogare gli stessi prima del 16 ottobre 2026 per sostenere il flusso di cassa degli agricoltori.



L'Italia ha già dato seguito a tale possibilità con una circolare Agea sulla definizione del Cronoprogramma a cui faranno seguito ulteriori dettagli.

MODIFICA DOTAZIONE PAGAMENTI DIRETTI PER L'ANNO 2027 (Modifica al Regolamento PAC 2021/2115, articolo 103bis)

Prevedere la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 per consentire una pianificazione flessibile del sostegno agli agricoltori nell'ultimo anno dei piani strategici della PAC.

Per l'Italia l'importo massimo dell'aumento delle dotazioni per i pagamenti diretti è pari a circa 337 milioni di euro, mentre l'importo massimo della diminuzione delle dotazioni per i pagamenti diretti è pari a circa 907 milioni di euro.

Scadenza della decisione: l'eventuale decisione di effettuare questo trasferimento di fondi deve essere presa entro il 31 agosto 2026.

Copertura finanziaria: i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 (anno finanziario 2028) saranno finanziati dal Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028-2034, seguendo il principio "vecchie norme con nuovi soldi".

2. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA relativo al supporto finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti dalla crisi in Medio Oriente - RISORSE DELLA RISERVA DI CRISI (in attesa di pubblicazione)

- **Tipo di aiuto.** Previsto un sostegno finanziario UE di emergenza pari a 540 milioni di euro complessivi per compensare i costi aziendali legati a energia e fertilizzanti causati dalla crisi in Medio Oriente; di questi, all'Italia sono stati riconosciuti 45,5 milioni di euro. Gli Stati membri possono inoltre aggiungere risorse nazionali fino a un massimo del 200% della propria quota.
- **Criteri di attribuzione.** Il supporto viene definito dagli Stati membri tramite criteri oggettivi, non discriminatori e mirati a coprire le perdite economiche subite, senza causare distorsioni di mercato o della concorrenza.
- **Condizioni e tutele.** Va garantito che il beneficio economico arrivi interamente agli agricoltori (anche se non sono i beneficiari diretti) e occorre evitare sovracompensazioni tenendo conto di altri aiuti nazionali, unionali o privati già ricevuti

Facendo seguito alle richieste avanzate da Coldiretti, il Ministero ha annunciato un intervento di sostegno agli agricoltori che, rispetto ai 45,5 milioni riconosciuti all'Italia attraverso il Regolamento di esecuzione, prevede un'integrazione di risorse nazionali per arrivare ad un totale di 100 milioni. Come richiesto da Coldiretti, tali pagamenti verranno effettuati con procedura semplificata, distribuiti in modo proporzionale agli ettari coltivati e differenziati per colture.